

VERBALE DI ASSEMBLEA PER APPROVAZIONE DELLO STATUTO  
DELL'ASSOCIAZIONE "AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA MACERATA 1"

REPUBBLICA ITALIANA

**L'anno duemilatredici, il giorno dieci del mese di maggio, ore  
ventuno e venti**

**10 maggio 2013 h. 21,20**

In San Severino Marche, in un locale sito in Piazza del Popolo  
n.45.

Avanti a me Dott. Comm. GIUSEPPE BELOGI, Notaio in Macerata,  
iscritto al collegio notarile dei distretti notarili riuniti  
di Macerata e Camerino.

Senza la presenza e l'assistenza dei testimoni per concorde  
rinuncia e volonta' delle parti e con il mio consenso.

E' personalmente comparso:

- **Lardelli Franco**, nato a San Severino Marche il 01 febbraio  
1947, residente in San Severino Marche, via Pergolesi n.16,  
per la qualita' domiciliato nella sede sociale, il quale  
interviene nella sua qualita' di Presidente del Comitato di  
Gestione dell'Ambito Territoriale di CacciaMacerata 1, con  
sede in San Severino Marche, del **Forno Vecchio n° 29**

Dell'identita' personale del comparente, qualita' e poteri, io  
Notaio sono personalmente certo.

E quivi detto comparente

PREMESSO

- che ai sensi della Legge Regionale Marche n. 7/1995 e' costituita un'associazione denominata "AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA MACERATA 1", in sigla "A.T.C. MC1";
- che l'associazione ha adottato uno statuto sociale con adunanze del 23 giugno 1998, verbale a rogito dr. Giuseppe Belogi repertorio n. 112300/12572 registrato a Macerata in data 6 luglio 1998 n. 1327
- che e' stata indetta l'assemblea straordinaria dei soci per il giorno **10 maggio 2013** alle ore 20,00 in prima convocazione ed alle ore 21,00 in seconda convocazione presso la sede sociale per discutere sul seguente ordine del giorno:
  - \* modifiche dello statuto
  - \* varie ed eventuali
- che la convocazione e' stata effettuata nelle forme previste dallo statuto sociale vigente;
- che l'assemblea in prima convocazione e' andata deserta e che qui si e' in seconda convocazione;

TANTO PREMESSO

il comparente dichiara che qui e' riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea della associazione "A.T.C. MC1" onde discutere e deliberare come da convocazione ed assume la presidenza della stessa nella sua qualita' di presidente del Comitato di Gestione e su conforme indicazione assembleare richiede a me Notaio di fungere da Segretario stendendo il verbale dell'assemblea per atto pubblico.

Aderisco io Notaio alla legittima richiesta.

Il Presidente dato atto:

- che sono presenti per il Comitato di Gestione di signori:

Lardelli Franco, Bracaccini Mario, Fattobene Paolo, Bravi Alberto, Ponzelli Giuseppe, Banchesi Alessandro, Santini Piermario, Vissani Severino, Fraticelli Gianfranco, Staffolani Gianfranco, Natali Alberto, Giusti Giancarlo, Tibaldi Mario;

sono inoltre presenti senza diritto di voto in assemblea i signori Pesaresi Paolo, Chirielli Alfonso, Bertini Alfonso, quali rappresentanti degli Enti;

- che sono presenti i Delegati signori:

Zagaglini Pieralberto, Banchesi Mario, Lupiati Giovanni, Coluccini Oriano, Felici Antonio, Gigli Claudio, Marconi Cristian, Mina Edoardo, Serbassi Giancarlo, Pafarelli Graziano, Guazzaroni Mariano, Palmucci Giancarlo, Fusari Giorgio, Micozzi Virginio

- che sono quindi presenti numero 14 delegati su 27 delegati aventi diritto al voto;

#### DICHIARA

che l'assemblea e' regolarmente costituita, a norma di legge e di statuto e quindi validamente riunita ed atta a deliberare sul soprascritto ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente il quale espone rapidamente l'ordine del giorno.

Egli illustra le modifiche statutarie proposte e da' lettura

di un testo statutario che propone per l'approvazione. Le variazioni riguardano i seguenti articoli che vengono proposti nella nuova seguente formulazione.

**ART. 8) QUOTE ASSOCIATIVE.**

1 - L'assemblea di Soci Ordinari determina annualmente, su proposta del Comitato di Gestione e in conformita' alle disposizioni regionali e provinciali, la eventuale quota associativa a carico delle diverse categorie di soci Ordinari e quella a carico dei Soci Aggregati, comprensiva del contributo economico di cui al comma 9 dell'art.14 L.n. 157/1992.

2 Il Comitato di Gestione determina ogni anno, entro il 31 maggio, l'importo annuale della quota di iscrizione la quale non può essere inferiore ad euro 50,00. Per chi esercita la caccia da appostamento fisso la quota di iscrizione minima viene stabilita in euro 15,00. Per chi esercita la caccia agli ungulati, la quota da versare verrà stabilita annualmente dal Comitato di Gestione sulla base della rendicontazione dell'anno precedente e contenuta nei limiti massimi stabiliti dalla Regione Marche. Tutte le quote per le varie tipologie di caccia e le modalità di iscrizione e versamento potranno essere successivamente variate con apposita delibera del Comitato di Gestione, ma sempre contenute nei limiti previsti dalla legge regionale 07/1995.

3 - I diritti di Socio possono essere esercitati solo dai soci

in regola con il pagamento delle quote.

4 - Il Comitato di Gestione puo' prevedere in caso di necessita', previa approvazione caso per caso, il pagamento delle quote associative venga commutato nella prestazione di servizi volontari in attivita' attinenti al perseguimento degli scopi associativi, purché il volontario impiegato sia in regola con le norme previdenziali e assistenziali.

**ART. 11) ORGANI SOCIALI.**

1 - Sono Organi dell'Associazione:

\* Il Presidente;

\* Il Comitato di Gestione;

\* **Il Revisore Unico**

\* L'Assemblea dei Soci Ordinari.

**ART. 12) L'ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARI**

**- COMPOSIZIONE, DURATA E POTERI**

1 - L'Assemblea e' composta da Delegati delle tre categorie dei Soci Ordinari, con esclusione degli Enti Locali, che ogni quattro anni provvedano al loro completo rinnovo.

2 - L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, previa delibera del Comitato di Gestione, **almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro il termine massimo di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, prorogabile fino ad un massimo di 180 giorni, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Associazione** e comunque quando almeno due

terzi dei componenti del Comitato di Gestione o il 40% (quaranta per cento) de Delegati dei Soci ne faccia richiesta indicando l'argomento da trattare. L'Assemblea delibera sui seguenti argomenti:

A) In sede ordinaria:

- \* Approvazione del bilancio consuntivo;
- \* Approvazione del bilancio preventivo e delle quote associative annuali;
- \* Elezione del Comitato di Gestione; determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Comitato di Gestione, ove la legge lo consenta;
- \* Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del suo Presidente, ovvero del Revisore, ed eventualmente determinazione del compenso relativo;
- \* Determinazione del rimborso spese ai componenti del Comitato di Gestione e dei Delegati dell'Assemblea;
- \* Approvazione del Regolamento del Comitato di Gestione dell'Associazione, su proposta dello stesso;
- \* Ineleggibilita' o decadenza di Delegati di Soci Ordinari a mente dell'art.6;
- \* Esclusione di Soci Ordinari o presa dell'atto della loro estinzione a mente dell'art.9;
- \* Ogni altra materia che le sia sottoposta su richiesta con delibera del Comitato di Gestione;
- \* Ogni altra materia che le sia sottoposta su richiesta di

almeno il 40% (quaranta per cento) dei suoi membri, inviata al Presidente almeno dieci giorni prima della riunione e che non sia per legge sottratta alle sue deliberazioni.

B) In sede straordinaria:

\* Modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto;

\* Scioglimento dell'Associazione; nomina e poteri dei liquidatori;

3 - La convocazione e' inviata almeno dieci giorni prima della riunione a tutti i Soci Ordinari e a tutti i Delegati a mezzo di raccomandata.

4 - L'assemblea puo' riunirsi anche fuori della sede sociale, purché nel territorio della Provincia di Macerata.

5 - L'Assemblea e' presieduta dal Presidente o, in sua assenza da chi ne fa le veci. L'Assemblea nomina il segretario. Non e' ammessa delega per la partecipazione alle riunioni assembleari.

#### **ART.15) IL COMITATO DI GESTIONE**

**- NOMINA, COMPOSIZIONE E DURATA.**

1. il comitato di gestione è composto da n. 11 (undici) membri, così suddivisi:

- n° 1 rappresentante della provincia esperto in materia faunistica-venatoria;

- n° 1 rappresentante del comune con maggior superficie agro-silvo-pastorale;

- n° 1 rappresentante delle comunità montane;

- n° 3 rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
- n° 3 rappresentanti delle organizzazioni venatorie riconosciute a livello nazionale;
- n° 2 rappresentanti delle organizzazioni protezionistiche.

2. i Consiglieri durano in carica 5 anni e sono rieleggibili ove siano ancora Delegati dall'Assemblea al momento del rinnovo del Comitato di Gestione. La scadenza del Comitato di Gestione avverrà in coincidenza dell'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo relativo al quinquennio di mandato. La scadenza dell'attuale Comitato di Gestione avverrà con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2013.

3. Non possono essere designati alla carica di presidente o di membro del comitato coloro i quali abbiano commesso negli ultimi cinque anni infrazioni per cui sia stata disposta la revoca delle licenze di caccia. Le cariche di Presidente componente del Comitato di Gestione sono incompatibili rispettivamente con quelle di Presidente della Regione, di Assessore Regionale, di Consigliere Regionale, di Presidente della Provincia, di Assessore Provinciale e di Consigliere Provinciale

4. - I componenti del Comitato di Gestione decadono dalla carica ove:

\* Siano assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive;

\* Siano comunque assenti ingiustificati ad oltre un terzo

delle riunioni nell'arco di dodici mesi;

\* Siano dichiarati ineleggibili o decaduti dall'incarico di Delegati.

5. - I componenti del Comitato di gestione che siano venuti meno nel corso dell'incarico per dimissioni o altri motivi decadono automaticamente anche da membri dell'assemblea e vengono sostituiti mediante segnalazione al presidente del comitato di gestione dall'Associazione di appartenenza del membro da sostituire.

#### **ART.16) IL COMITATO DI GESTIONE - POTERI**

1 - Il Comitato di Gestione esercita tutti i poteri che le leggi o il presente statuto espressamente non devolvono ad altri organi. Il Comitato di Gestione prende le sue decisioni a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In particolare esso:

A) Predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea, trasmettendoli poi, almeno trenta giorni prima della data della riunione assembleare, al Collegio dei Revisori dei Conti, per il relativo controllo e la stesura della propria relazione.

B) Convoca l'Assemblea dei Soci Ordinari e ne predispone l'ordine del giorno.

C) Vigila sul comportamento dei Soci Aggregati e dei Delegati e prende le eventuali misure di propria competenza, o lo

sottopone all'Assemblea ove di competenza di questa.

D) Qualora lo ritenga opportuno puo' nominare un direttore dell'A.T.C.. La suddetta nomina e' ratificata dall'Assemblea.

Il Comitato puo' scegliere anche fra persone particolarmente competenti nella materia che non siano soci dell'A.T.C. affidandogli i compiti ed i compensi che piu' riterra' opportuni.

E) Assume e licenzia il personale.

F) Tiene i rapporti con gli altri A.T.C. anche al di fuori della Regione, cercando di sviluppare con essi ogni utile forma di collaborazione e di sinergia, laddove tale funzione non venga assunta da un Consorzio fra gli A.T.C. a livello regionale o provinciale.

G) Tiene i rapporti con gli Organi Regionali e Provinciali, nonche' con l'eventuale Consorzio tra A.T.C..

H) Avanza ai competenti Organi Regionali e Provinciali proposte e richieste in materia faunistica, venatoria e ambientale che riguardino il territorio dell'A.T.C..

I) Prende tutti i provvedimenti in materia faunistica, venatoria e ambientale che siano di competenza dell'organo di gestione dell'A.T.C..

J) Provvede alla erogazione dei risarcimenti in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica e da gli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la tutela e il ripristino

degli habitat naturali e l'incremento della fauna selvatica.

K) Amministra le Zone di Ripopolamento e Cattura, le Zone di Addestramento cani, le Aziende Faunistico-Venatorie Oasi e le aziende per la produzione di selvaggina gestite dall'Associazione o nelle quali essa abbia assunto cointeressenze.

L) Nei limiti e nelle forme stabilite dalle norme provinciali e regionali, amministra, cooperando con l'eventuale organo di gestione di queste le oasi di protezione e i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica che si trovino nel territorio dell'A.T.C..

M) Promuove e organizza le iniziative promozionali, culturali e di studio e ricerca, anche collaborando con Enti pubblici e privati.

N) Attua i deliberati dall'Assemblea e svolge tutti i Compiti che dalle norme europee, nazionali, regionali e provinciali incombono all'A.T.C.

2 - Il Consiglio puo' delegare a propri componenti l'esecuzione di specifiche attivita', e cio' in via generale o di volta in volta;

3 - Per i Componenti del Comitato di Gestione è ammesso il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del Comitato e ad altri incontri e sopralluoghi effettuati per conto dell'ATC MC 1 purchè avvengano fuori dal comune di residenza. La misura del rimborso viene stabilita

dal Comitato di Gestione sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate. I rimborsi chilometrici potranno essere riconosciuti nella misura massima delle vigenti tariffe ACI.

ART. 17) IL REVISORE UNICO

1.L'Assemblea nomina un Revisore Unico scelto tra i professionisti iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali. Il Revisore Unico dura in carica 5 anni.

ART. 18) ORGANISMI SETTORIALI.

1 - Il Comitato di Gestione puo', anche in esecuzione di apposite previsioni di norme regionali o provinciali o del Regolamento dell'Associazione, istituire organismi preposti alla gestione di determinate aree dell'A.T.C., o di specifici progetti in campo faunistico, venatorio o ambientale.

2 - Il Comitato di Gestione nomina i componenti e determina la durata in carica e i poteri di tali Organismi, la cui attivita' e', comunque, coordinata dal Direttore dell'A.T.C., e che comunque rispondono al Consiglio stesso.

3 - Ove lo **richiedano** motivi di opportunita' o di **efficienza** per

l'esecuzione dei compiti affidati, tali organismi possono essere composti anche da persone che non siano Delegati dei Soci Ordinari.

4 - Ove sia previsto un compenso per i componenti di tali Organismi, esso deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci

Ordinari.

**ART. 20) NORME TRANSITORIE E FINALI**

Ogni revisione del presente statuto dovrà essere adottata nel rispetto delle disposizioni dettate dalla L.R. n° 7/1995 e successive modificazioni. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

Si accende una discussione

Al termine della discussione il presidente pone in votazione le modifiche proposte articolo per articolo.

L'assemblea così'

DELIBERA

a) articolo 8

viene approvato all'unanimità'

b) articolo 11

viene approvato all'unanimità'

c) articolo 12

viene approvato all'unanimità'

d) articolo 15

voti contrari 2 manifestati da Giusti Giancarlo e Vissani Severino

voti favorevoli 25

si approva

e) articolo 16

viene approvato all'unanimità'

f) articolo 17

viene approvato all'unanimita'

g) articolo 18

viene approvato all'unanimita'

h) articolo 20

viene approvato all'unanimita'

i) per l'effetto di approvare il testo dei patti sociali che, omessane la lettura, qui si allega sotto la lettera "A" all'unanimita'.

Nulla piu' essendovi a discutere il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Imposte e spese del presente atto e sue consequenziali, come per legge.

\*\*\*\*\*

E richiesto io Notaio, ho ricevuto e compilato il presente atto del quale ho dato lettura alla parte la quale trovandolo in ogni dove conforme alle proprie volonta' dichiara di approvarlo in ogni dove. Sottoscritto dalla parte, da me Notaio e munito della impronta del sigillo essendo le ore ventidue.

Dattiloscritto come per legge da persona di mia fiducia e in parte da me, su cinque fogli uso bollo pieni per facciate sedici e sin qui della diciassettesima.

In originale firmato

LARDELLI Franco

Belogi Giuseppe Notaio (sigillo)

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REPERTORIO N. 139.448/24.559 DEL 10  
maggio 2013

## STATUTO

### DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA MACERATA 1

#### ART.1) DENOMINAZIONE, ESTENSIONE, DURATA E SEDE.

1 - E' costituita ai sensi delle norme di cui al titolo II del  
Codice Civile un'Associazione per la gestione faunistica,  
ambientale e venatoria dell'Ambito territoriale di Caccia  
"MACERATA 1" denominata "AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA  
"MACERATA 1"; negli atti ufficiali e nella corrispondenza  
potra' essere altresì utilizzata la denominazione abbreviata  
"A.T.C. MC1".

L'A.T.C. MC1 insiste sul territorio dei seguenti comuni:

Fiuminata, Fiorano, Appignano, Apiro, S. Severino M.,  
Castelraimondo, Macerata, Porto Recanati, Montefano, Sefro,  
Esanatoglia, Poggio S. Vicino, Cingoli, Treia, Montecassiano,  
Recanati, Matelica, Gagliole.

2 - La durata dell'Associazione e' fissata sino al 31 dicembre  
2094. Essa potra' essere prorogata, ovvero anticipata, con  
deliberazione dell'Assemblea.

3 - Ai sensi e per gli effetti dell'art.14 del  
D.P.R.14.07.1977 n.616 e della L.Reg. (05.01.1995 n.7)  
l'Associazione chiederà alla regione Marche il riconoscimento  
ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica.

4 - L'A.T.C. MC1 ha sede in Via del Forno vecchio n° 29 di San

Severino Marche (MC). Su delibera del Comitato di Gestione la sede potra' essere trasferita altrove, inoltre si potranno aprire sedi amministrative, sedi secondarie e uffici anche altrove, sempre nell'ambito della regione Marche, senza che cio' comporti modifiche allo statuto.

**ART.2) SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE.**

1 - L'Associazione ha come finalita' la gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia "A.T.C. MC1" nonche' ogni attivita' di carattere faunistico, ambientale e venatorio nel territorio dell'A.T.C..

2 - A tal fine l'Associazione potra' svolgere tutte le attivita' previste per gli organismi di gestione delle norme via via vigenti in materia, ed in particolare, dalla legge 11.02.1992 n.157 e dalla legge reg.05.01.1995, n.07 e successive modificazioni ed integrazioni.

3 - Comunque, l'A.T.C. MC1 potra' svolgere ogni attivita' connessa con la tutela e conservazione del territorio e dell'ambiente e con la promozione degli interessi e della cultura in materia faunistica, ambientale, venatoria e agricola. Potra' inoltre promuovere specifici progetti del settore agricolo e forestale, ambientale e della produzione di selvaggina, partecipando sia direttamente che indirettamente alla sua gestione e realizzazione.

4 - In particolare, a titolo esemplificativo e non tassativo, l'Associazione potra':

A) organizzare, le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica;

B) Studiare gli interventi per il miglioramento degli habitat;

C) Provvedere all'attribuzione di incentivi economici ai proprietari e conduttori di aziende agricole per:

\* la ricostruzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi della normativa europea e italiana man mano vigente; il ripristino delle zone umide e dei fossati; la coltivazione di siepi, cespugli e alberi adatti alla nidificazione e alla vita della fauna selvatica; la differenziazione delle colture;

\* la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori, nonché il controllo dei predatori;

\* la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica;

D) Proporre eventuali deroghe o modificazioni del calendario venatorio in relazione a particolari situazioni faunistiche e/o ambientali;

E) Effettuare, anche avvalendosi della collaborazione di aziende specializzate il monitoraggio del territorio ai fini

dell'individuazione e prevenzione di situazioni di inquinamento e di rischio ambientale, elaborando poi organiche proposte operative da sottoporle alle Amministrazioni competenti;

F) Organizzare e gestire, anche in collaborazione con altre organizzazioni, corsi e seminari di cultura e di aggiornamento in tema faunistico ed ambientale, anche in riferimento alle tecniche colturali compatibili con l'ambiente.

5 - L'Associazione potra' ancora:

A) Gestire Zone di Ripopolamento e Cattura, Zone Addestramento Cani, Aziende Faunistico-Venatorie, Oasi;

B) Gestire o assumere cointeressenze in aziende per la produzione della selvaggina. Potra' inoltre stipulare apposite convenzioni con agricoltori titolari di aziende di allevamento di selvaggina per la fornitura di fauna da immettere nel territorio di competenza.

6 - Al fine del perseguimento dei propri scopi istituzionali

l'Associazione potra' collaborare con tutte le Amministrazioni Pubbliche, gli Enti e le Associazioni che perseguono fini anche parzialmente analoghi. Potra' inoltre collaborare con o avvalersi della collaborazione di organizzazioni economiche a fine di lucro.

7 - L'associazione non ha scopo di lucro e non puo' distribuire utili.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa,

il patrimonio dell'associazione verra' devoluto ad altri enti, che perseguono finalita' analoghe ovvero affini di pubblica utilita'.

8 - I soci quale sia la loro qualifica devono comunque essere soci effettivi e partecipare attivamente ed effettivamente alla vita associativa; e' comunque esclusa la temporaneita' da parte del socio all'associazione.

#### **ART.3) SOCI**

I soci si distinguono in Soci ORDINARI e Soci AGGREGATI.

#### **ART.4) SOCI ORDINARI.**

1 - I Soci Ordinari si dividono in quattro categorie.

cacciatori, agricoltori, ambientalisti e Enti Locali.

2 - Possono essere Soci Ordinari esclusivamente Associazioni e persone giuridiche private o pubbliche che rispondano, per ciascuna categoria, ai seguenti requisiti:

A) Cacciatori: le associazioni venatorie nazionali riconosciute che siano presenti in forma organizzata sul territorio della Provincia di Macerata;

B) Agricoltori: le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale o le loro strutture locali a livello della Provincia di Macerata;

C) Ambientalisti: le associazioni di protezione ambientale rappresentate nel Consiglio nazionale per l'Ambiente, che siano presenti in forma organizzata sul territorio della Provincia di Macerata;

D) Enti Locali: la Provincia, il Comune con maggior superficie agro-silvo-pastorale e le Comunita' Montane nel cui territorio insiste l'A.T.C..

3 - Gli Enti Locali sono soci di diritto e devono solo comunicare la propria adesione.

Le altre Associazioni o persone giuridiche che desiderano divenire soci, dopo l'adozione del presente statuto, devono fare domanda al Comitato di Gestione allegando tutta la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti.

4 - Il Comitato di Gestione decide in materia motivata sulla domanda entro sessanta giorni dalla data di arrivo, dando quindi comunicazione al richiedente dell'accoglimento o rigetto della domanda, o richiedendogli l'invio di ulteriore documentazione.

**ART.5) I DELEGATI DEI SOCI ORDINARI.**

1 - I Soci Ordinari delle categorie A, B e C del precedente articolo 4 partecipano agli Organi associativi tramite loro delegati, designati dalle rispettive organizzazioni di appartenenza in base alle norme interne di ciascuna di esse.

2 - Ciascun Socio Ordinario accredita tramite la propria Organizzazione e unitamente alle altre associazioni della stessa categoria i propri Delegati dell'A.T.C., comunicando al Comitato di Gestione i loro nominativi.

3 - In caso di contestazione, sulla designazione dei delegati, decide il Comitato di gestione.

4 - Qualora i soci ordinari non dovessero provvedere alla nomina dei loro rappresentanti nei tempi previsti dal presente articolo dovrà essere inviata dal Comitato di Gestione in carica una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al socio inadempiente con invito alla nomina nei dieci giorni successivi al ricevimento.

Trascorso inutilmente anche tale termine ultimativo, il socio ordinario decade dalla nomina.

5 - I delegati dei Soci Ordinari assommano complessivamente a n. 50 (cinquanta) così ripartiti:

\* per la categoria degli Agricoltori n.19 (diciannove);

\* per la categoria dei Cacciatori n.19 (diciannove);

\* per la categoria degli Ambientalisti n. 12 (dodici).

6 - All'interno delle categorie degli Agricoltori, dei Cacciatori e degli Ambientalisti i Delegati sono ripartiti tra le varie associazioni ammesse come Socio Ordinario dell'Associazione in proporzione alla rispettiva comprovata consistenza numerica nell'ambito della provincia. Due o più soci ordinari di una medesima categoria possono accordarsi per eleggere una delegazione unitaria dandone preventiva comunicazione al Comitato di Gestione; in tal caso le consistenze numeriche dei vari Soci partecipanti all'accordo si sommano.

7 - In caso di contrasto tra i Soci di una medesima categoria sul numero di delegati a ciascuno spettante la controversia è'

devoluta al Comitato di Gestione la cui deliberazione e' impugnabile davanti all'Autorita' giudiziaria.

**ART.6) INELEGGIBILITA' E DECADENZA DEI DELEGATI**

1 - Sono ineleggibili, e se eletti decadono dall'incarico, i Delegati condannati anche solo in primo grado con sentenza passata in giudicato per fatti comportanti l'interdizione dai pubblici uffici, per reati societari e per reati in materia venatoria e ambientale, anche contravvenzionali, purché sia per essi prevista la pena edittale dell'arresto.

2 - L'ineleggibilita' viene meno decorsi cinque anni dal termine della pena.

3 - La decadenza deve essere dichiarata dall'Assemblea dei Soci Ordinari su proposta del Comitato di Gestione. Il Delegato decaduto puo' essere sostituito dall'Associazione che lo ha designato.

**ART.7) SOCI AGGREGATI.**

1 - Sono Soci Aggregati tutti i cacciatori iscritti all'A.T.C.. La qualita' di Socio aggregato e' condizione necessaria per l'esercizio dell'Attivita' venatoria dell'A.T.C. e per la partecipazione a programmi di scambio con altri A.T.C. a livello regionale e nazionale.

2 - La domanda di iscrizione va presentata al Comitato di Gestione corredata di tutta la documentazione necessaria a comprovare il proprio titolo all'ammissione dell'esercizio dell'attivita' venatoria nell'A.T.C..

**ART. 8) QUOTE ASSOCIATIVE.**

1 - L'assemblea di Soci Ordinari determina annualmente, su proposta del Comitato di Gestione e in conformita' alle disposizioni regionali e provinciali, la eventuale quota associativa a carico delle diverse categorie di soci Ordinari e quella a carico dei Soci Aggregati, comprensiva del contributo economico di cui al comma 9 dell'art.14 L.n. 157/1992.

2 Il Comitato di Gestione determina ogni anno, entro il 31 maggio, l'importo annuale della quota di iscrizione la quale non può essere inferiore ad euro 50,00. Per chi esercita la caccia da appostamento fisso la quota di iscrizione minima viene stabilita in euro 15,00. Per chi esercita la caccia agli ungulati, la quota da versare verrà stabilita annualmente dal Comitato di Gestione sulla base della rendicontazione dell'anno precedente e contenuta nei limiti massimi stabiliti dalla Regione Marche. Tutte le quote per le varie tipologie di caccia e le modalità di iscrizione e versamento potranno essere successivamente variate con apposita delibera del Comitato di Gestione, ma sempre contenute nei limiti previsti dalla legge regionale 07/1995.

3 - I diritti di Socio possono essere esercitati solo dai soci in regola con il pagamento delle quote.

4 - Il Comitato di Gestione puo' prevedere in caso di necessita', previa approvazione caso per caso, il pagamento

delle quote associative venga commutato nella prestazione di servizi volontari in attivita' attinenti al perseguimento degli scopi associativi, purché il volontario impiegato sia in regola con le norme previdenziali e assistenziali.

**9) SOCI ORDINARI - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO.**

1 - La qualita' di Socio Ordinario si perde per recesso, per esclusione o per estinzione.

2 - Il recesso del Socio e' sempre ammesso, nel rispetto dei termini dell'art.24 cod.civ..

3 - L'esclusione del Socio Ordinario e' deliberata dall'Assemblea, su proposta del Comitato di Gestione, quando lo stesso socio abbia perso le caratteristiche che la legge pone come requisiti per far parte degli organismi direttivi degli A.T.C..

4 - Nel caso che un Socio Ordinario si estingua, venga posto in liquidazione o sia dichiarato fallito, perde automaticamente la qualita' di socio e l'Assemblea, su proposta del Comitato di Gestione, ne prende atto.

5 - Nei casi in cui ai precedenti commi, ove il socio receduto o escluso aveva propri Delegati all'assemblea, si deve procedere al completo rinnovo immediato della componente assembleare cui apparteneva. All'elezione dei nuovi delegati concorrono anche gli eventuali nuovi soci ammessi. I delegati così eletti restano in carica sino al rinnovo dell'Organo Assembleare.

**ART. 10) SOCI AGGREGATI - SOSPENSIONE E PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO.**

1 - La qualita' di Socio Aggregato si perde per recesso, per esclusione o per morte.

2 - Il recesso del socio e' sempre ammesso, nel rispetto dei termini dell'art. 24 cod.civ.

3 - L'esclusione del Socio Aggregato e' deliberata dal Comitato di Gestione quando:

\* Abbia perso l'abilitazione all'esercizio venatorio;

\* Sia moroso delle quote sociali da almeno due esercizi;

\* Sia stato condannato a pena detentiva per reato non colposo in materia venatoria o ambientale;

\* Abbia tenuto un comportamento gravemente lesivo della dignita' e/o degli interessi dell'Associazione o di un altro socio, ordinario o aggregato.

4 - il Comitato di Gestione puo' deliberare la sospensione del socio per un periodo da un minimo di sette giornate venatorie ad un massimo di una stagione venatoria quando:

\* Sia stato condannato per reato in materia venatoria o ambientale.

\* Abbia tenuto un comportamento notevolmente lesivo della dignita' e/o degli interessi dell'Associazione o di un altro Socio, ordinario o aggregato.

5 - Il Socio moroso della quota sociale in corso e' automaticamente sospeso dall'esercizio dell'attivita'

venatoria e del godimento di ogni altro diritto, inerente allo stato di Socio.

**ART. 11) ORGANI SOCIALI.**

1 - Sono Organi dell'Associazione:

\* Il Presidente;

\* Il Comitato di Gestione;

\* Il Revisore Unico -

\* L'Assemblea dei Soci Ordinari.

**ART. 12) L'ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARI**

**- COMPOSIZIONE, DURATA E POTERI**

1 - L'Assemblea e' composta da Delegati delle tre categorie dei Soci Ordinari, con esclusione degli Enti Locali, che ogni quattro anni provvedano al loro completo rinnovo.

2 - L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, previa delibera del Comitato di Gestione, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro il termine massimo di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, prorogabile fino ad un massimo di 180 giorni, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Associazione e comunque quando almeno due terzi dei componenti del Comitato di Gestione o il 40% (quaranta per cento) de Delegati dei Soci ne faccia richiesta indicando l'argomento da trattare. L'Assemblea delibera sui seguenti argomenti:

A) In sede ordinaria:

- \* Approvazione del bilancio consuntivo;
- \* Approvazione del bilancio preventivo e delle quote associative annuali;
- \* Elezione del Comitato di Gestione; determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Comitato di Gestione, ove la legge lo consenta;
- \* Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del suo Presidente, ovvero del Revisore, ed eventualmente determinazione del compenso relativo;
- \* Determinazione del rimborso spese ai componenti del Comitato di Gestione e dei Delegati dell'Assemblea;
- \* Approvazione del Regolamento del Comitato di Gestione dell'Associazione, su proposta dello stesso;
- \* Ineleggibilita' o decadenza di Delegati di Soci Ordinari a mente dell'art.6;
- \* Esclusione di Soci Ordinari o presa dell'atto della loro estinzione a mente dell'art.9;
- \* Ogni altra materia che le sia sottoposta su richiesta con delibera del Comitato di Gestione;
- \* Ogni altra materia che le sia sottoposta su richiesta di almeno il 40% (quaranta per cento) dei suoi membri, inviata al Presidente almeno dieci giorni prima della riunione e che non sia per legge sottratta alle sue deliberazioni.

B) In sede straordinaria:

- \* Modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto;

\* Scioglimento dell'Associazione; nomina e poteri dei liquidatori;

3 - La convocazione e' inviata almeno dieci giorni prima della riunione a tutti i Soci Ordinari e a tutti i Delegati a mezzo di raccomandata.

4 - L'assemblea puo' riunirsi anche fuori della sede sociale, purché nel territorio della Provincia di Macerata.

5 - L'Assemblea e' presieduta dal Presidente o, in sua assenza da chi ne fa le veci. L'Assemblea nomina il segretario. Non e' ammessa delega per la partecipazione alle riunioni assembleari.

**ART. 13) L'ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARI - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI**

1 - Salvo per quanto disposto per la nomina delle cariche sociali l'assemblea delibera:

A) In sede ordinaria:

\* in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Delegati in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei votanti;

\* in seconda convocazione, che deve aver luogo nello stesso giorno, ad un'ora di distanza dalla prima convocazione, con la presenza di almeno il quaranta per cento dei Delegati e con il voto favorevole della maggioranza dei Delegati presenti;

B) In sede straordinaria:

\* in prima convocazione, con la presenza e il voto favorevole

della maggioranza dei Delegati in carica;

\* in seconda convocazione, che deve aver luogo lo stesso giorno dopo un'ora dalla prima convocazione, con la presenza del 40% (quaranta per cento) dei Delegati in carica ed il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

2 - Per le deliberazioni riguardanti persone e per la nomina delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto; in ogni altro caso avviene per alzata di mano, salvo che la maggioranza dell'Assemblea non deliberi una diversa forma di votazione.

3 - Per l'elezione del Comitato di Gestione l'Assemblea procede come segue:

\* I Delegati di ciascuna categoria di Soci Ordinari eleggono i membri del comitato che spettano alla propria componente.

\* Ciascun Delegato puo' indicare sulla scheda il nome di un solo candidato da eleggere nell'ambito dei delegati della propria categoria.

\* Per ciascuna categoria risultano eletti i Candidati che abbiano raggiunto il maggior numero di preferenze, in caso di parita' viene eletto il candidato piu' anziano di eta'.

#### **ART. 14) IL PRESIDENTE.**

1 - Il Presidente rappresenta l'A.T.C. di fronte ai terzi ed in giudizio.

2 - Il Presidente e' eletto dal Comitato di Gestione tra i suoi componenti nella prima seduta di insediamento.

3 - In caso di assenza o impedimento e' sostituito dal vice presidente, anch'egli eletto dal Comitato di Gestione nella prima seduta, o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianita di carica o, in subordine di eta'.

4 - Il Presidente:

\* convoca il comitato di Gestione fissando la data e l'ordine del giorno della seduta;

\* presiede le riunioni del Comitato di Gestione e dell'Assemblea;

\* rappresenta l'Associazione negli organismi pubblici e privati cui essa aderisca, salvo che il Comitato di Gestione non conferisca caso per caso specifica delega ad altro proprio componente.

#### **ART.15) IL COMITATO DI GESTIONE**

##### **- NOMINA, COMPOSIZIONE E DURATA.**

1. il comitato di gestione è composto da n. 11 (undici) membri, così suddivisi:

- n° 1 rappresentante della provincia esperto in materia faunistica-venatoria;

- n° 1 rappresentante del comune con maggior superficie agro-silvo-pastorale;

- n° 1 rappresentante delle comunità montane;

- n° 3 rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;

- n° 3 rappresentanti delle organizzazioni venatorie riconosciute a livello nazionale;

- n° 2 rappresentanti delle organizzazioni protezionistiche.

2. i Consiglieri durano in carica 5 anni e sono rieleggibili ove siano ancora Delegati dall'Assemblea al momento del rinnovo del Comitato di Gestione. La scadenza del Comitato di Gestione avverrà in coincidenza dell'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo relativo al quinquennio di mandato. La scadenza dell'attuale Comitato di Gestione avverrà con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2013.

3. Non possono essere designati alla carica di presidente o di membro del comitato coloro i quali abbiano commesso negli ultimi cinque anni infrazioni per cui sia stata disposta la licenza di caccia. Le cariche di Presidente componente del Comitato di Gestione sono incompatibili rispettivamente con quelle di Presidente della Regione, di Assessore Regionale, di Consigliere Regionale, di Presidente della Provincia, di Assessore Provinciale e di Consigliere Provinciale

4. - I componenti del Comitato di Gestione decadono dalla carica ove:

\* Siano assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive;

\* Siano comunque assenti ingiustificati ad oltre un terzo delle riunioni nell'arco di dodici mesi;

\* Siano dichiarati ineleggibili o decaduti dall'incarico di Delegati.

5. - I componenti del Comitato di gestione che siano venuti meno nel corso dell'incarico per dimissioni o altri motivi decadono automaticamente anche da membri dell'assemblea e vengono sostituiti mediante segnalazione al presidente del comitato di gestione dall'Associazione di appartenenza del membro da sostituire.

**ART.16) IL COMITATO DI GESTIONE - POTERI**

1 - Il Comitato di Gestione esercita tutti i poteri che le leggi o il presente statuto espressamente non devolvono ad altri organi. Il Comitato di Gestione prende le sue decisioni a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In particolare esso:

A) Predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea, trasmettendoli poi, almeno trenta giorni prima della data della riunione assembleare, al Collegio dei Revisori dei Conti, per il relativo controllo e la stesura della propria relazione.

B) Convoca l'Assemblea dei Soci Ordinari e ne predispone l'ordine del giorno.

C) Vigila sul comportamento dei Soci Aggregati e dei Delegati e prende le eventuali misure di propria competenza, o lo sottopone all'Assemblea ove di competenza di questa.

D) Qualora lo ritenga opportuno può nominare un direttore dell'A.T.C.. La suddetta nomina è ratificata dall'Assemblea.

Il Comitato puo' scegliere anche fra persone particolarmente competenti nella materia che non siano soci dell'A.T.C. affidandogli i compiti ed i compensi che piu' riterra' opportuni.

E) Assume e licenzia il personale.

F) Tiene i rapporti con gli altri A.T.C. anche al di fuori della Regione, cercando di sviluppare con essi ogni utile forma di collaborazione e di sinergia, laddove tale funzione non venga assunta da un Consorzio fra gli A.T.C. a livello regionale o provinciale.

G) Tiene i rapporti con gli Organi Regionali e Provinciali, nonche' con l'eventuale Consorzio tra A.T.C..

H) Avanza ai competenti Organi Regionali e Provinciali proposte e richieste in materia faunistica, venatoria e ambientale che riguardino il territorio dell'A.T.C..

I) Prende tutti i provvedimenti in materia faunistica, venatoria e ambientale che siano di competenza dell'organo di gestione dell'A.T.C..

J) Provvede alla erogazione dei risarcimenti in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica e da gli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la tutela e il ripristino degli habitat naturali e l'incremento della fauna selvatica.

K) Amministra le Zone di Ripopolamento e Cattura, le Zone di Addestramento cani, le Aziende Faunistico-Venatorie Oasi e le

aziende per la produzione di selvaggina gestite dall'Associazione o nelle quali essa abbia assunto cointeressenze.

L) Nei limiti e nelle forme stabilite dalle norme provinciali e regionali, amministra, cooperando con l'eventuale organo di gestione di queste le oasi di protezione e i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica che si trovino nel territorio dell'A.T.C..

M) Promuove e organizza le iniziative promozionali, culturali e di studio e ricerca, anche collaborando con Enti pubblici e privati.

N) Attua i deliberati dall'Assemblea e svolge tutti i Compiti che dalle norme europee, nazionali, regionali e provinciali incombono all'A.T.C.

2 - Il Consiglio puo' delegare a propri componenti l'esecuzione di specifiche attivita', e cio' in via generale o di volta in volta;

3 - Per i Componenti del Comitato di Gestione è ammesso il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del Comitato e ad altri incontri e sopralluoghi effettuati per conto dell'ATC MC 1 purchè avvengano fuori dal comune di residenza. La misura del rimborso viene stabilita dal Comitato di Gestione sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate. I rimborsi chilometrici potranno essere riconosciuti nella misura massima delle vigenti tariffe

ACI.

**ART. 17) IL REVISORE UNICO**

L'assemblea nomina un revisore unico scelto tra i professionisti iscritti nell'apposito registro dei Revisori Legali.

Il Revisore unico dura in carica 5 anni.

**ART. 18) ORGANISMI SETTORIALI.**

1 - Il Comitato di Gestione puo', anche in esecuzione di apposite previsioni di norme regionali o provinciali o del Regolamento dell'Associazione, istituire organismi preposti alla gestione di determinate aree dell'A.T.C., o di specifici progetti in campo faunistico, venatorio o ambientale.

2 - Il Comitato di Gestione nomina i componenti e determina la durata in carica e i poteri di tali Organismi, la cui attivita' e', comunque, coordinata dal Direttore dell'A.T.C., e che comunque rispondono al Consiglio stesso.

3 - Ove lo richiedano motivi di opportunita' o di efficienza per l'esecuzione dei compiti affidati, tali organismi possono essere composti anche da persone che non siano Delegati dei Soci Ordinari.

4 - Ove sia previsto un compenso per i componenti di tali Organismi, esso deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci Ordinari.

**ART. 19) ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI.**

1 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio di ogni anno al 31

dicembre dello stesso.

2 - Il bilancio consuntivo non deve chiudere in perdita. Ove cio' accadesse per sopravvenienze passive e spese impreviste intervenute nel corso dell'esercizio, il bilancio preventivo del bilancio successivo, dovra' prevederne integrale ripristino, anche attraverso il ricorso a mezzi propri o all'aumento delle quote associative.

3 - Il ricorso al credito e' ammesso esclusivamente nei limiti indispensabili per assicurare l'elasticita' di cassa.

4 - Ove le perdite si ripetano per due esercizi successivi il Consiglio Direttivo decade e l'Assemblea, nella riunione per l'approvazione del bilancio, procede all'elezione di un nuovo Consiglio.

5 - Nel caso, invece, che il bilancio consuntivo presenti un avanzo crescente per due esercizi consecutivi il Consiglio deve darne motivazione nel merito in sede di approvazione. ove tale avanzo non sia determinato dell'esigenza di accumulare i fondi necessari a far fronte a spese straordinarie o investimenti, l'Assemblea su proposta dei Revisori dei Conti o del revisore, procedera' ad una congrua riduzione delle quote sociali ovvero a determinare misure di importo equivalente in favore dei Soci Aggregati. Nel caso che l'Assemblea non provveda in tal senso, i Revisori dovranno informare la provincia, che potra' prendere gli opportuni provvedimenti ai sensi delle vigenti norme.

**ART. 20) NORME TRANSITORIE E FINALI**

Ogni revisione del presente statuto dovrà essere adottata nel rispetto delle disposizioni dettate dalla L.R. n° 7/1995 e successive modificazioni. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

In originale firmato

LARDELLI Franco n.q.

Belogi Giuseppe Notaio (sigillo)